

Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000

Procedura ordinaria - Osservanza - Obbligo - Esclusione - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità.

In tema di arbitrato, ove gli arbitri non siano stati vincolati all'osservanza della procedura ordinaria, è consentito alle parti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilità di evocare il disposto degli articoli 183 e 184 cod. proc. civ., ma sempre nell'osservanza del principio del contraddittorio.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000